SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 8/2017/RIS depositata in data 08/02/2017

RICORSO: annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'elenco comunicato ISTAT, contenente l'individuazione delle "Amministrazioni pubbliche", inserite nel conto economico consolidato, nella parte in cui lo stesso ha inserito, tra "gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali", la ricorrente.

RICORRENTE:
Federazione italiana bocce (F.I.B.), in persona del legale rappresentante in carica, Presidente R.R.

RESISTENTE:
l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del Presidente *pro tempore*.

PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:
Procura generale presso la Corte dei conti.

QUESTIONE RISOLTA: inammissibilità dell'opposizione avanzata dalla Procura generale alla rinuncia agli atti dichiarata in udienza dalla parte ricorrente ed accettata dalla parte sostanziale resistente.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

La pronuncia in esame affronta la tematica relativa all'esatta determinazione dei confini entro cui è esercitabile o meno, da parte della Procura generale, il potere in ordine all'istituto della rinuncia agli atti, qualora la stessa sia stata formalmente accettata dalla parte sostanziale resistente ed il Procuratore, in qualità di parte necessaria interveniente, tuttavia, vi si opponga.
Il principio di diritto che il Collegio decidente, a tal proposito, statuisce è dato dal seguente *dictum*, in forza del quale nei processi che si svolgono ad istanza di parte in un unico giudizio dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, <<**la rinuncia agli atti, ove accettata dalla controparte che abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, impone al giudice di arrestarsi, sia per evidenti ragioni di economia processuale, strettamente correlate al principio del giusto processo di ragionevole durata, che per garantire il rispetto della volontà delle parti**>>, alle quali è riconosciuto <<**il pieno rispetto del principio dispositivo**>>.
In altri termini, l'accettazione della rinuncia da parte del resistente sostanziale, impedendo <<**al giudice di conoscere qualsivoglia questione relativa alla controversia, sia di merito che di rito**>>, non solo preclude alla Corte **<<l'esercizio del potere giurisdizionale>>**, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., ma comporta anche la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione alla rinuncia proposta dalla Procura generale, in quanto la stessa **<<non può superare la concorde volontà dell'attore di rinunciare agli atti e del convenuto di accettare>>**, sulla base dell'assunto secondo cui <<**la Procura generale, quale parte necessaria interveniente** [ex artt. 123-129 c.g.c.] **non "dispone" del processo>>,** anche se, in tali giudizi, ad essa è comunque attribuito il pieno potere di **<<dispiegare tutte le eccezioni che ritiene siano utili all'interesse erariale perseguito>>,** confermando in tal modo <<**il significato istituzionale e la centralità del ruolo della Procura nei giudizi ad istanza di parte**>>.
In particolare, **<<l'opposizione alla rinuncia, anche nel processo contabile, deve tener conto del cosiddetto "principio di utilità" e può essere dedotta solo dalla parte che dimostri di avere interesse alla prosecuzione del giudizio…interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile**>>, il quale, nel caso di specie, non è

rinvenibile nella richiesta di opposizione proposta dalla Procura, per la peculiare considerazione secondo cui non sussistono circostanze utili **<<a giustificare l'interesse pubblico ad un processo comunque non più voluto dalle parti>>** (Nel dettaglio, relativamente ai giudizi concernenti gli elenchi ISTAT, l'interesse pubblico erariale tutelato dalla Procura generale, quale parte necessaria interveniente, consiste nell'interesse pubblico complessivo, espressione di una funzione sovraindividuale volta ad assicurare l'effettiva e corretta applicazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica, per cui siffatto interesse, non potendosi configurare come duplicazione di quello proprio dell'Amministrazione resistente, nondimeno può sovrapporsi a quella delle parti costitutive del rapporto processuale).
Infine, è d'uopo rilevare come le Sezioni riunite abbiano risolto anche l'ulteriore richiesta avanzata dal Procuratore generale concernente l'antecedenza logico-giuridica **<<della questione di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso, rispetto allo scrutinio dell'atto di rinuncia. Antecedenza che, tuttavia, il Collegio non ha ritenuto ravvisabile**>>, allorché non in linea né con gli articoli 306 c.p.c. e 110 c.g.c., né con principio dell'utilità della misura proposta, in quanto **<<dall'accoglimento dell'opposizione, la posizione tutelata dalla Procura generale non riceverebbe una utilità concreta maggiore rispetto a quella derivante dalla declaratoria di estinzione, atteso che l'effetto di entrambe sarebbe comunque il mantenimento della Federazione ricorrente nell'elenco ISTAT>>**.
.

ABSTRACT

La problematica affrontata nella presente decisione è essenzialmente quella relativa alla rinuncia agli atti proposta dalla parte ricorrente ed accettata dalla resistente, laddove però sia la Procura generale, in veste di "parte necessaria interveniente", a proporre opposizione alla stessa oltre ad avanzare l'eccezione di inammissibilità per tardività del deposito del ricorso.
Con riferimento ad entrambe le doglianze di parte requirente, il Collegio giudicante si è espresso a favore dell'estinzione del processo accogliendo, per evidenti ragioni di economia processuale, l'ormai consolidato orientamento che si attesta su posizioni di netta prevalenza del principio dispositivo riconosciuto alle parti soprattutto in quei giudizi non attivabili d'ufficio.
L'accettazione della rinuncia, proveniente dalla controparte sostanziale, produce, dunque, l'effetto preclusivo della conoscenza, da parte dell'Autorità giurisdizionale, di tutte le questioni siano esse di merito o di rito, connesse alla vicenda giudiziaria, secondo il principio della c.d. "ragione più liquida", ovverosia della facoltà per il giudice di identificare le priorità e l'ordine logico delle questioni processuali da affrontare (cfr. Cass., SS.UU, sentenze. n. 26242 e 26243 del 2014; Cons. Stato, A.P., sent. n. 5 del 2015).
Va, tuttavia, precisato che affinché si possa generare l'effetto estintivo è necessaria l'accettazione della controparte, dato che l'elemento dirimente consiste <<nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo>> (v. Cass. n. 8387 del 1999 e Cass. n. 9066 del 2002).
Proprio per questa stessa ragione l'opposizione alla rinuncia operata dal ricorrente e accettata dal resistente, è ritenuta non accoglibile in quanto comunque la Procura generale non ricaverebbe una tutela maggiore rispetto alla situazione giuridica derivante dalla declaratoria dell'estinzione.
Pertanto, seppur la Procura è chiamata a perseguire con la sua attività giurisdizionale la tutela dell'interesse erariale, attraverso la proposizione del ventaglio di eccezioni, utili al soddisfacimento dell'istanza da salvaguardare, tuttavia è precluso alla essa presentare quelle domande che incidano <<sul rapporto processuale, in quanto tale, trovandosi normativamente rispetto ad esso nella posizione di interveniente necessario, per così dire, esterno>>.

Infine, dal punto di vista prettamente processuale, risulta opportuno accennare ad un'ulteriore questione di non scarso valore, concernente la richiesta formulata sempre dal Procuratore generale di sottoporre al vaglio del Consesso giudicante l'eccezione di tardività del deposito del ricorso, in quanto aspetto comunque controverso, soprattutto alla luce delle nuove norme del codice di giustizia contabile in materia.
Nello specifico, l'inammissibilità del ricorso per tardività discende, secondo la Procura generale, in forza del dettato normativo di cui all'art. 125, comma 1, c.g.c., che contempla, come *dies a quo* per il deposito del ricorso (unitamente alla relativa documentazione) presso la segreteria delle Sezioni riunite, il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione effettuata alle parti, a pena di inammissibilità.
Di conseguenza, la differente interpretazione data dalla parte ricorrente, secondo cui la nuova formulazione della norma, invece, indicherebbe come *dies a quo* per il deposito del ricorso <<il giorno della materiale disponibilità per il notificante dell'ultima prova dell'avvenuta notifica>> (e, cioè, il giorno della riconsegna dell'avviso di ricevimento delle notifiche effettuate), non risulta affatto in linea con il principio del *clari loqui*, in ordine, appunto, al significato letterale della disposizione in esame. Tuttavia, sulla faccenda non si è registrata una presa di posizione del Collegio, non avendo lo stesso attribuito valore di precedente logico-giuridico all'istanza di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito rispetto alla questione di per sè ritenuta dirimente dell'atto di rinuncia.